



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori BARBOLINI, GIARETTA, MERCATALI, BUBBICO
e PIGNEDOLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 2010

Modifiche agli articoli 12, 13 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per oneri finalizzate al sostegno delle famiglie

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge, in linea con le proposte emendative presentate al Senato dal gruppo del Partito democratico in occasione della discussione della legge finanziaria per l'anno 2009 e di quella per l'anno 2010, intende affrontare la questione del sostegno alle famiglie attraverso l'introduzione di una serie di misure finalizzate a ridurre il carico fiscale, aumentato, come dimostrano i recenti dati sulla pressione fiscale, proprio in occasione della crisi economica internazionale che ha coinvolto anche il nostro Paese e rispetto alla quale si intravedono i primi deboli segnali di ripresa.

A tal fine, il comma 1, lettera *a*), dell'articolo 1, prevede l'innalzamento della soglia per l'accesso alle detrazioni per carichi di famiglia, mai ritoccata nel corso degli ultimi anni pur a fronte di un evidente innalzamento dei costi della vita. La novella stabilisce che le predette detrazioni spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo non superiore a 5.681 euro, al lordo degli oneri deducibili, ovvero pari al doppio di quanto attualmente previsto, con ciò facendo rientrare nell'ambito dei soggetti ammissibili a tali detrazioni un numero elevato di contribuenti attualmente esclusi.

Sempre al comma 1, alle lettere *b*) e *c*), si stabiliscono le nuove soglie di detrazione riconosciute ai contribuenti per i redditi conseguiti da lavoro dipendente, innalzandole rispetto a quelle attualmente vigenti. Tali disposizioni mirano a sostenere le famiglie a più basso reddito in sostanza raddoppiando le detrazioni attualmente vigenti previste a favore dei lavoratori dipendenti.

Al comma 1, lettera *d*), numero 1), si prevede, poi, una nuova disciplina delle detra-

zioni ai fini IRPEF degli oneri sostenuti dalle famiglie, in particolare delle giovani coppie, per l'acquisto della prima casa nell'ipotesi in cui siano stati accesi mutui ipotecari. L'ordinamento vigente ammette la detraibilità del 19 per cento di tali oneri, fino all'importo massimo su base annua di 4.000 euro. Tale disposizione, riconoscendo l'esigenza di sostenere le famiglie nel far fronte alla forte volatilità dei tassi d'interesse e di attenuare l'impatto della crescita anomala delle rate di mutuo, innalza tale importo portandolo a 6.000 euro.

Infine, il comma 1, lettera *d*), numero 2), interviene con apposite misure finalizzate a garantire un beneficio fiscale alle famiglie con figli che frequentano gli asili nido. Attualmente tali spese gravano fortemente sul bilancio familiare annuale e crescono all'aumentare del numero dei figli iscritti agli asili nido. È noto a tutti, infatti che, le spese relative alla frequenza di asili nido variano da struttura a struttura, dalle gestioni pubbliche a quelle private, ed in genere la cifra si aggira sui 500-550 euro mensili per ciascun bambino. Un importo non indifferente, nel bilancio di una famiglia.

La legge finanziaria per l'anno 2008 prevedeva, in questo senso, un primo aiuto economico per le famiglie, con l'introduzione di una detrazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 19 per cento per tutte le spese sostenute mensilmente dai genitori per la frequenza degli asili nido da parte dei figli.

L'importo massimo di tali spese, previsto dalla citata legge finanziaria, non doveva essere superiore a 632 euro per ogni figlio e, di conseguenza, la cifra massima da poter detrarre era pari a 120 euro. Ogni contribuente avrebbe quindi usufruito di questo piccolo

aiuto, dietro presentazione della dichiarazione dei redditi mediante il modello unico 2008 o 730 per il 2008.

Nel merito, con l'introduzione del comma 1-*quinquies* all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per oneri, si riconosce l'applicazione di una detrazione nella misura del 19 per cento, per le spese sostenute dalle famiglie per la frequenza di asili nido, pubblici o privati, da parte dei figli, modulata sulla base del livello del reddito del nucleo familiare e pertanto pari a circa 1.140 euro annui per i nuclei familiari con reddito complessivo non inferiore ad 8.500 euro e non superiore a 55.000 euro e a circa 2.300 euro per i nuclei familiari con redditi fino ad 8.500 euro annui.

Infine, con l'introduzione del comma 1-*sexies* all'articolo 15 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, relativo alle detrazioni per oneri, si riconosce una agevolazione fiscale alle donne con figli che svolgano lavoro regolarmente retribuito, crescente in relazione al numero dei figli. In particolare, si tratta di una detrazione forfetaria aggiuntiva - destinata ad applicarsi all'imposta sul reddito personale (IRPEF) - anche a titolo di sostegno alle spese sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza degli asili nido e per i servizi di assistenza familiare e cura di figli minori. La detrazione è riconosciuta alle donne lavoratrici fino a un massimo di 400 euro, cifra

incrementata di 150 euro per ciascun figlio successivo al primo, qualora il reddito conseguito non sia superiore a 15.000 euro. Tale limite si abbassa a 300 euro, più 100 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 30.000 euro. Infine, si abbassa gradualmente al crescere dei redditi al di sopra dei 30.000 euro, fino ad annullarsi in corrispondenza di un reddito personale della lavoratrice pari ad almeno 40.000 euro.

La norma di copertura finanziaria prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione del complesso di misure proposte si provveda, per un ammontare pari a 2,5 miliardi di euro annui, mediante risparmi di spesa affidati alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione pubblica secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie da parte della Commissione, si provvede al raggiungimento degli obiettivi di risparmio mediante la riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

Per quanto sopra esposto, i promotori auspicano un esame e un'approvazione in tempi rapidi del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

(Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni di oneri finalizzate al sostegno delle famiglie)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 2, le parole: «2.840,51 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.681 euro»;

b) all'articolo 13, comma 1:

1) alla lettera *a)* il primo periodo è sostituito dal seguente: «1.955 euro, di cui 851 per spese di produzione del reddito, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro.»;

2) la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* se il reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 55.000, la detrazione di 1.955 euro spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 46.500 euro»;

3) la lettera *c)* è sostituita dalla seguente:

«*c)* qualora la detrazione di cui al presente comma sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui ai commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 12, e di cui all'articolo 16, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta fino a concorrenza del valore della

detrazione per spese di produzione del reddito di cui alla lettera *a*). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare»;

c) all'articolo 13, il comma 2 è abrogato;

d) all'articolo 15:

1) al comma 1, lettera *b*), le parole: «4.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «6.000 euro»;

2) dopo il comma 1-*quater* sono inseriti i seguenti:

«1-*quinquies*. Per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido o delle scuole dell'infanzia, pubbliche o private, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, per un importo complessivamente non superiore a 6.000 euro annui per ogni figlio se il reddito complessivo lordo del nucleo familiare anagrafico, individuato ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è superiore a 8.500 euro ma non a euro 55.000. Tale detrazione è raddoppiata se il reddito complessivo del nucleo familiare non supera 8.500 euro e il nucleo familiare non usufruisca nel luogo di residenza di accesso gratuito ai servizi di asilo nido o di scuola dell'infanzia.

1-*sexies*. Alle lavoratrici, con uno o più figli, titolari di uno o più redditi di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere *a*), *c-bis*), e *l*), 53, 66 e 67, comma 1, lettere *i*) e *l*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuta, in sede di dichiarazione dei redditi, una detrazione forfetaria aggiuntiva nel limite di:

a) 400 euro se il reddito complessivo non supera 15.000 euro. Tale importo è in-

crementato di 150 euro per ciascun figlio successivo al primo;

b) 300 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 30.000 euro. Tale importo è incrementato di 100 euro per ciascun figlio successivo al primo;

c) 250 euro se il reddito complessivo è superiore a 30.000 euro ma non a 40.000 euro. Tale importo è incrementato di 50 euro per ciascun figlio successivo al primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 30.000 euro;

d) in caso di figli gemelli, l'importo delle detrazioni di cui alle lettere a), b) e c) è moltiplicato per il numero dei fratelli gemelli. In caso di incapacienza, totale o parziale, il beneficio di cui alle lettere a), b) e c) non goduto è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre».

2. Le modalità di accesso al beneficio di cui al comma 1-*sexies* dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, introdotto dal comma 1, lettera d) del presente articolo, sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, sentito il Ministro per le pari opportunità, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

(Copertura finanziaria)

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 2,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 2.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e

ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito denominata «Commissione». A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di efficienza definiti dalla Commissione, possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga ai suddetti indirizzi, requisiti e criteri per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere il trattamento economico accessorio al dirigente che, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati dalla Commissione per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

3. Dall'attuazione del comma 2 devono derivare risparmi non inferiori a 2,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2010. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori risparmi, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente,

delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.